

Comunicazione Interna**DECISIONE DI CONTRARRE**

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZIALE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DA AIRGEST SPA NEI CONFRONTI DELLA SUB CONCESSIONARIA AVIO-TECHNIK SRL. (Causa di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00).

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse:

- che Airgest S.p.A., in data 18 febbraio 2021 ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, apposito avviso pubblico di indagine conoscitiva di mercato – manifestazione di interesse per l'«Affidamento della subconcessione di spazi aeroportuali, siti nel c.d. 'lato landside' dell'Aeroporto Civile "V. Florio", da adibire ad uso ufficio per l'insediamento di attività aeronautiche o assimilabili», come evincibile all'indirizzo: <https://www.airgest.it/amm-trasparente/AFFIDAMENTO-135/>, con oneri di allestimento esclusivamente a cura e spese dell'affidatario stesso, per attività aeronautiche o assimilabili quali, a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo, servizi di qualificata e multidisciplinare formazione in ambito aeronautico, servizi collegati all'impiego o alla dismissione di aeromobili, ecc.;
- che la società AVIO-TECHNIK SRL, con sede in c.da Birgi - Misiliscemi (TP), c/o Aeroporto Civile V. Florio 91031, C.F./P.IVA n. 02786100814, ha manifestato interesse per l'attribuzione dell'area indicata specificatamente con la domanda di partecipazione (rif. prot. entr. n. 344/21 del 24/02/2021), ossia in relazione all'area pari a circa 150 mq, posta alle spalle dei banchi check-in, all'interno dell'aerostazione "V. Florio", al fine di poterne fruire per l'espletamento delle attività amministrative/d'ufficio occorrenti alla gestione della propria attività d'impresa;
- che, per quanto precede, le parti hanno sottoscritto apposita convenzione per la sub concessione dell'area in parola, con decorrenza a far data dal 01.04.2021 e fino al 01.04.2022 con proroga concessa, per una sola volta e per un'ulteriore annualità, come espressamente previsto da contratto, scaduta in data 01.04.2023 (rif. prot. contratti n. 26/21 del 25/03/2021);
- che la società AVIO-TECHNIK SRL si è resa ripetutamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di pagamento dei canoni di sub concessione e degli oneri accessori per consumi ed utenze comuni (esclusi i consumi elettrici e le utenze telefoniche a diffalco) con **un'esposizione debitoria che ha raggiunto il valore di € 12.200,00 (corrispondente, come da indicazione pervenuta dall'area amministrazione e finanza della società, al primo anno contrattuale più un trimestre comprensivo di canoni ed utenze dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2022) con interessi maturati alla data del 04.07.2023 di € 407,26, per un importo complessivo di € 12.607,26;**

considerato:

- che sono stati effettuati diversi solleciti e sono intercorse numerose interlocuzioni telefoniche tra il Direttore Generale della società, dott. Michele Bufo, ed il Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Mauro Fantato, con promesse di pagamento puntualmente disattese;
- che in data 18 aprile 2023 è giunta una comunicazione da parte della società AVIO-TECHNIK SRL, assunta al prot. entr. n. 1052/23 del 19/04/2023, giusta la quale la società debitrice ha chiesto «di esaminare una proposta transattiva a saldo e stralcio di quanto ancora pendente»;

- che Airgest S.p.A., con nota prot. usc. n. 439/23 del 11/05/2023, ha comunicato la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione conciliativa/transattiva della grave, oggettiva e riconosciuta esposizione debitoria maturata dalla AVIO-TECHNIK S.R.L., proponendo il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00 mediante n. 2 pagamenti rateali da effettuare con cadenza mensile di € 5.000,00 ciascuno, a saldo e stralcio della posizione debitoria;
- che la AVIO-TECHNIK S.R.L., con propria missiva del 26 giugno 2023, assunta al prot. entrata n. 1671/23 del 26.06.2023 a cura di Airgest S.p.A., ha proposto una soluzione conciliativa/transattiva di € 8.000,00, mediante due pagamenti rateali, con prima scadenza di € 4.000,00 in data 29 settembre 2023, e la seconda rata in data 30 novembre 2023, quale saldo e stralcio della propria posizione debitoria;
- che Airgest S.p.A., attribuendo a tale comunicazione, ad ogni effetto di legge, valenza di ulteriore pieno riconoscimento del debito maturato dalla AVIO-TECHNIK S.R.L., al solo fine di addivenire ad una soluzione conciliativa/transattiva della vertenza, ha trasmesso apposito atto di transazione, accettando l'importo di 8.000,00 € proposto ma declinando radicalmente la proposta nella parte in cui sono indicati «due pagamenti rateali, con prima scadenza di € 4.000,00 in data 29 settembre 2023, e la seconda rata in data 30 novembre 2023 (...)», trattandosi di tempistiche radicalmente incompatibili rispetto al già ampiamente tardivo adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della società;
- che, per quanto precede, Airgest S.p.A. ha indicato nel proprio atto di transazione le tempistiche per ricevere i due pagamenti rateali dovuti a saldo e stralcio del debito discendente dalla convenzione n. 26/21 del 25 marzo 2021, come di seguito riportato:
 - 1) Corresponsione della I rata di 4.000,00 € entro e non oltre tre (3) giorni solari dalla ricezione della comunicazione trasmessa alla debitrice (rif. prot. usc. n. 597/23 del 28/06/2023);
 - 2) Corresponsione della II rata di 4.000,00 € entro e non oltre il 29 settembre 2023;
- che la transazione non è stata sottoscritta dalla AVIO-TECHNIK S.R.L. né è pervenuto, entro il termine perentorio indicato alla debitrice, il pagamento della I rata di 4.000,00 € e che tale circostanza era stata indicata quale condizione risolutiva della transazione trasmessa, peraltro mai sottoscritta;
- che, per quanto precede, Airgest S.p.A. in ogni caso considera la propria debitrice decaduta dal beneficio del termine;

ritenuto:

- che occorre avviare immediatamente ogni necessaria iniziativa e/o azione per il recupero dell'intero credito oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto e sino al soddisfo, ed oltre spese, diritti ed onorari di giudizio;
- che, pur dovendo tenere in considerazione la lentezza del Tribunale di Trapani, si ritiene indispensabile avviare un procedimento monitorio per conseguire un decreto ingiuntivo (con una prospettiva temporale di circa trenta giorni, una volta raccolta la documentazione), cui far seguire immediatamente un atto di precetto per poi procedere all'esecuzione presso terzi;
- probabile conseguire un titolo ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, almeno per la parte del debito riconosciuto;

dato atto:

- che occorre conoscere in via anticipatoria il costo del procedimento monitorio ed altresì il costo di un'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché il costo degli altri possibili procedimenti quali il giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi, il reclamo avverso il giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi;
- che occorre conoscere in via anticipatoria, ancorché sommaria, le spese vive e di giustizia che occorre sostenere (es: *contributi unificati di cui al D.P.R. n. 115/2002, diritti di cancelleria, bolli, costi per visure, costi di notifica, eventuali costi del professionista interessato ai fini dell'autentica delle fatture e dei registri iva, ecc., ecc.*) che saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile;
- che, nel caso di specie, potrebbe rendersi necessaria l'attività di redazione e presentazione dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c. per la ricerca telematica di beni utilmente espropriabili nei confronti del debitore e da sottoporre a pignoramento, ed affidare l'espletamento dell'attività di indagine sullo stato economico e patrimoniale del

debitore, al fine di individuare anche rapporti bancari e/o postali ove siano depositate somme destinate al risparmio o ad altro titolo, rintracciando quindi i relativi conti correnti, depositi bancari e tutte le relazioni intrattenute con istituti di credito;

- che restano esclusi dagli importi delle competenze che dovranno essere riconosciute al legale affidatario gli eventuali corrispettivi in favore di eventuali domiciliatari, dei consulenti tecnici di parte che dovessero venire nominati nel corso del giudizio, che saranno previamente quotati e definiti tra le parti, e quanto eventualmente liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio;

considerato:

- in esito alla pubblicazione, in data 15 novembre 2016, sul sito *internet* di Airgest S.p.A., di apposita «*Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale e di incarichi di patrocinio legale in favore di Airgest S.p.A.*», sono pervenute alcune candidature di studi professionali associati e singoli professionisti, che hanno manifestato il proprio interesse all'affidamento di incarichi professionali, come espressamente previsto dal citato avviso pubblico di indagine conoscitiva di mercato, ed hanno provveduto ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Albo online della Società alla sezione «*Altri Ordini Professionali*», visibile all'indirizzo <https://airgest.acquistitelematici.it/register>, sezioni distinte per rami del diritto (diritto civile e societario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale, ecc., ecc.);
- che, a seguito di disamina delle specializzazioni indicate dai professionisti iscritti all'albo della Società, sono stati individuati 3 (tre) studi legali, tra tutti coloro che sono iscritti all'albo della Società, di seguito indicati:
 - 1) «*SZA STUDIO LEGALE*», avente tra i propri *partner* anche gli Avv.ti Luca Guffanti e Paolo Marra (C.F. GFFLCU69T27Z353O e C.F. MRRPLA76H19D086V) del foro di Milano;
 - 2) «*STUDIO LEGALE DI PIETRO & PARTNERS*», avente quale *founder* l'Avv. Giuseppe Di Pietro (C.F. DPTGPP75M29H501N) del foro di Roma;
 - 3) «*STUDIO LEGALE DLCI (Diritti Lavoro Contratti Impresa)*», avente tra i propri *partner* anche l'Avv. Luigi Maini Lo Casto (C.F. MNLLGU77L03G273L) del foro di Palermo;
- che i sopra menzionati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta economica per il servizio legale di che trattasi, giusta indagine di mercato appositamente avviata in data 30 giugno 2023 (rif. prot. usc. n. 600/23 di pari data), chiedendo che venissero analiticamente quotate le seguenti attività/giudizi:
 - 1) Redazione del ricorso per decreto ingiuntivo – Procedimento monitorio;
 - 2) (Eventuale) Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
 - 3) Redazione dell'atto di precetto;
 - 4) Esecuzione presso terzi;
 - 5) (Eventuale) Giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi;
 - 6) (Eventuale) Reclamo nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi;ed al contempo indicando una stima (indicazione di massima ed assolutamente forfettaria) circa l'ammontare delle possibili spese vive e di giustizia connesse (C.U., marca da bollo, spese di notifica, ecc., ecc.);
- che sono pervenute le quotazioni economiche di seguito riportate:
 - I. Avv.ti Guffanti e Marra (rif. prot. entr. n. 1740/23 del 04.07.2023);
 - II. Avv. Giuseppe Di Pietro (rif. prot. entr. n. 1746/23 del 05.07.2023);
 - III. Avv. Luigi Maini Lo Casto (rif. prot. entr. n. 1749/23 del 05.07.2023);
- che gli esiti dell'indagine di mercato condotta sono stati riassunti nella seguente tabella:

Riepilogo dei progetti di parcella pervenuti per il recupero coattivo del credito vantato verso AVIO-TECHNIK S.R.L. (Causa di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 secondo il D.M. n. 55/2014)				
		Avv. Luigi Maini Lo Casto (Foro di Palermo) - A -	Avv. Giuseppe Di Pietro (Foro di Roma) - B -	Avv. ti L. Guffanti e Paolo Marra (Foro di Milano) - C -
1	Ricorso per D.I. (Procedimento monitorio)	€ 213,00 (decurtazione del 25% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 284,00) (*)	€ 284,00	€ 284,00 (importo corrispondente al minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014) (***)
2	Atto di precetto	€ 88,50 (decurtazione del 25% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 118,00)	€ 118,00	€ 118,00 (importo corrispondente al minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014)
3	Procedura esecutiva c/o terzi	€ 321,75 (decurtazione del 25% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 429,00) (**)	€ 561,60 (decurtazione del 20% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 702,00)	€ 702,00 (importo corrispondente al minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014) (****)
4	(Eventuale) Giudizio di opposizione al D.I.	€ 1.905,00 (decurtazione del 25% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 2.540,00)	-----	€ 2.540,00 (importo corrispondente al minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014)
SUB-TOTALE (1,2,3,4)		€ 2.528,25	€ 963,60 (valore manchevole dell'importo per l'opposizione al D.I. che non è stato quotato)	€ 3.644,00
5	(Eventuale) Giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi	€ 1.905,00 (decurtazione del 25% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 2.540,00)	€ 1.360,00 (decurtazione del 20% sul valore tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 1.700,00)	€ 2.540,00 (*****)
6	(Eventuale) Reclamo nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi	€ 1.905,00 (decurtazione del 25% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 2.540,00)	€ 2.032,00 (decurtazione del 20% sul minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014 di € 2.540,00)	€ 2.540,00 (*****)
TOTALE (5+6)		€ 3.810,00	€ 3.392,00	€ 5.080,00

(A) Oltre spese gen. + IVA + CPA, come per legge e spese vive documentate.

(C) Oltre spese gen. + IVA + CPA, come per legge e salvo il pagamento del maggior importo eventualmente liquidato dall'AG a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.

(*) Oltre € 118,50 di C.U. e € 27,00 di marca;

(**) Oltre € 139,00 di C.U. e € 27,00 di marca;

(***) Oltre € 237,00 di C.U. e € 27,00 di marca;

(****) Oltre € 139,00 di C.U. e € 27,00 di marca;

(*****) Oltre € 139,00 di C.U. e € 27,00 di marca;

(*****) Oltre € 139,00 di C.U. e € 27,00 di marca;

valutato:

- che l'indicazione economica pervenuta dall'Avv. Luigi Maini Lo Casto per assumere l'incarico in parola appare congrua ed equilibrata (perché né eccessivamente onerosa né sottoquotata) nonché elaborata in linea con la normativa di riferimento;
- che, in particolare, le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49 – pubblicata in G.U. il 5 maggio 2023 – che regolamentano l'equo compenso per i professionisti, introducono:
 - la nullità delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri;
 - casistiche in cui l'impresa o la PA possono essere condannate al pagamento di un indennizzo;
 - sanzioni specifiche per i professionisti che violino le disposizioni sull'equo compenso;
- che, inoltre, l'atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento;
- che l'analisi sulla congruità dell'onorario proposto ha tenuto altresì conto di "alcuni criteri generali" tra i quali, a titolo esemplificativo e non già esaustivo:

- il pregio dell'attività da prestare,
- il numero e la complessità delle questioni giuridiche da trattare,
- il numero dei documenti da esaminare,
- l'impegno da approfondire e, quindi, il numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio,
- il tempo necessario all'espletamento delle attività medesime;

rilevato:

- che a partire dal 1° luglio 2023 si applicano le norme previste dal nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) e che da tale data viene abrogato il precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) nonché tutti gli atti attuativi ad esso collegati (Linee Guida ANAC e Decreti Ministeriali) ma è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 durante il quale vecchie e nuove norme coesisteranno;
- che la società Airgest S.p.A. è un gestore aeroportuale ed in quanto tale, con riguardo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, è soggetta alla disciplina dei 'settori speciali' di cui al nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023);
- che il nuovo Codice Appalti 2023 ha disciplinato gli appalti dei settori speciali in un intero libro ad essi dedicato: il Libro III, dove, nell'art. 141, vengono dettagliatamente indicate le disposizioni dei Libri I e II che trovano diretta applicazione anche nell'ambito dei settori speciali, senza che sia necessario valutarne previamente la compatibilità con le norme specifiche di questi settori;
- che alcune disposizioni del Libro III introducono per i soggetti che operano nei cc.dd. "settori speciali" alcuni "poteri di autorganizzazione"; in particolare i predetti soggetti potranno tra le altre cose:
 - per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti (art. 50);
- che, per quanto precede, si deve continuare a fare riferimento alle prescrizioni di cui alla regolamentazione interna della società, ossia:
 - "Procedura Acquisti" – ed. vig.,
 - "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig.,

doendosi intendere il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore della citata regolamentazione interna della società sostituito con il riferimento al nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) stante il rinvio *per relationem* su cui si basano i predetti atti, ossia il rinvio a fonti esterne, nella specie, norme di legge (*id est*: il D.Lgs. 36/2023) per determinare il contenuto della citata regolamentazione interna della società;

considerato:

- che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il contenuto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

dato atto:

- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023 ed il D.Lgs. n. 50/2016;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, prot.38639 del 01.08.2017, assunta al protocollo di questa Società al prot. entr. n. 2520/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – circolare";

- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "*Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare*";
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "*Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare*";
- la nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "*Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali"*";

in virtù di tutto quanto suddetto,

DECIDE

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace a far data dal 1° luglio 2023, **l'affidamento dell'incarico di che trattasi in favore dello Studio Legale DLCI (Diritti Lavoro Contratti Impresa), in persona dell'Avv. Luigi Maini Lo Casto** (C.F. MNLLGU77L03G273L) del foro di Palermo, con sede in Palermo (PA), alla Via Dante, 322 – 90141, tel. +39 091 6811454, fax +39 091 6812588, mobile +39 328 6070138, e-mail: luigi.locasto@dlcilaw.it, pec: luigilocasto@pec.it, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 2.528,25 (oltre spese gen. + IVA + CPA), così distinto:**
 - 1) per la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo: € 213,00 + € 118,50 di C.U. e € 27,00 di marca;
 - 2) per la redazione dell'atto di precetto: € 88,50;
 - 3) per la procedura esecutiva presso terzi: € 321,75 + € 139,00 di C.U. e € 27,00 di marca;
 - 4) per l'eventuale giudizio di opposizione al D.I.: € 1.905,00;oltre alle eventuali anticipazioni, spese vive e di giustizia debitamente documentate e che saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità, con il riconoscimento del maggior importo che dovesse venire liquidato dal giudice in decreto/sentenza nel caso di esito positivo (a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.) e recupero nei confronti del debitore; restano esclusi dagli importi delle competenze che dovranno essere riconosciute al legale affidatario gli eventuali corrispettivi in favore di eventuali domiciliatari, dei consulenti tecnici di parte che dovessero venire nominati nel corso del giudizio, che saranno previamente quotati e definiti tra le parti, e quanto eventualmente liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 3.810,00 (oltre spese gen. + IVA + CPA), così distinto:**
 - 5) per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi: € 1.905,00;
 - 6) per il reclamo nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi: € 1.905,00;oltre alle eventuali anticipazioni, spese vive e di giustizia debitamente documentate e che saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità, con il riconoscimento del maggior importo che dovesse venire liquidato dal giudice in decreto/sentenza nel caso di esito positivo (a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.) e recupero nei confronti del debitore; restano esclusi dagli importi delle competenze che dovranno essere riconosciute al legale affidatario gli eventuali corrispettivi in favore di eventuali domiciliatari, dei consulenti tecnici di parte che dovessero venire nominati nel corso del giudizio, che saranno previamente quotati e definiti tra le parti, e quanto eventualmente liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio;

- **di nominare** quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) l'Avv. Soana Desiree DAMIANO, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **di dare atto** che per le attività di natura intellettuale-professionistica, oggetto del presente incarico, si è esonerati, ex art. 26 D.Lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

